AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LIBERTÀ MATRIMONIALE

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO AND MARITAL FREEDOM

Actualidad Jurídica Iberoamericana Nº 24 bis, 30 de junio de 2026, ISSN: 2386-4567, pp. 550-571

Immacolata
PRISCO

ARTÍCULO RECIBIDO: 8 de mayo de 2026
ARTÍCULO APROBADO: 15 de junio de 2026

RESUMEN: La flessibilità che caratterizza la misura dell'amministrazione di sostegno e la sua preordinazione alla salvaguardia dell'autodeterminazione del beneficiario sollevano l'interrogativo circa la possibilità che il giudice tutelare estenda a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c., il divieto di contrarre matrimonio previsto per l'interdetto. Il contributo ripercorre le posizioni della dottrina e della giurisprudenza, mettendo in luce le ragioni che, in taluni casi, giustificano una limitazione, a tutela – e non in contrasto con gli interessi – del beneficiario. Ciò, peraltro, nella consapevolezza che, in tale ambito, non possono configurarsi meccanismi di surrogazione della volontà, dovendosi escludere che l'amministratore possa prestare il consenso al matrimonio in nome e per conto del beneficiario che non sia in grado di provvedervi autonomamente.

PALABRAS CLAVE: Amministrazione di sostegno; tutela della persona; atti personalissimi; libertà matrimoniale.

ABSTRACT: *The flexibility inherent in the measure of support administration and its aim to preserve the beneficiary's self-determination raise the question of whether the judge may, pursuant to Article 411, paragraph 4, extend to the beneficiary the prohibition of marriage applicable to an interdicted person. The essay reviews the various positions in legal scholarship and case law, highlighting the reasons that, in certain cases, support the possibility of limiting this right for the protection – rather than to the detriment – of the beneficiary. This is done with the understanding that, in this context, mechanisms for substituting the beneficiary's will cannot arise, thereby excluding the possibility that the administrator may consent to marriage on behalf of a beneficiary who is unable to do so independently.*

KEY WORDS: *Support administration; protection of the person; strictly personal acts; freedom to marry.*

SUMARIO.- I. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI.- 1. La flessibilità dell'amministrazione di sostegno e la sua preordinazione alla massima salvaguardia dell'autodeterminazione del beneficiario.- II. LA LIBERTÀ MATRIMONIALE DEL BENEFICIARIO.- 1. L'inapplicabilità in via analogica dell'art. 85 c.c.- 2. Il potere del giudice tutelare di estendere al beneficiario limiti e decadenze previsti per l'interdetto. La discussa estensibilità del divieto di nozze. Il limite "a tutela" del beneficiario.- 3. L'impossibilità del matrimonio "in nome e per conto" del beneficiario.- III. RILIEVI CONCLUSIVI.

I. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI.

1. La flessibilità dell'amministrazione di sostegno e la sua preordinazione alla massima salvaguardia dell'autodeterminazione del beneficiario.

Alla riforma dell'amministrazione di sostegno si riconosce il merito d'aver superato gli automatismi propri dell'interdizione e dell'inabilitazione[1], a garanzia della massima salvaguardia dell'autodeterminazione della persona[2]. Ad ormai vent'anni dall'entrata in vigore della misura[3], permangono criticità sul piano

1 La necessità di una revisione del sistema di protezione degli incapaci è stata messa in luce dalla dottrina sin da epoca risalente, v. Perlingieri, P.: *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, p. 139 ss.; Id.: "Gli istituti di protezione e promozione dell'«infermo di mente". A proposito dell'andicappato psichico permanente", *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 46 ss., ora in Id.: *La persona e i suoi diritti*, Napoli, 2005, p. 327 ss.; Lisella, G.P.: *Interdizione "giudiziale" e tutela della persona. Gli effetti dell'incapacità legale*, Napoli, 1984, p. 78 ss.; Id.: "Amministratore di sostegno e funzioni del giudice tutelare. Note su una attesa innovazione legislativa", *Rass. dir. civ.*, 1999, p. 216; Cendon, P.: "Infermi di mente e altri disabili in una proposta di riforma del codice civile", *Pol. dir.*, 1987, p. 621. Per una ricognizione anche dei diversi tentativi di riforma precedenti all'introduzione dell'amministrazione di sostegno, Turco, A.: *L'amministrazione di sostegno. Novella e sistema*, Esi, Napoli, 2010, spec. p. 19 ss.

2 Il decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno indica gli atti per i quali il beneficiario deve essere assistito dall'amministratore e/o quelli per i quali l'amministratore ha il potere di agire in nome e per conto del beneficiario (art. 405 c.c.), con la precisazione che il "beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore" (art. 409 c.c.). Ciò con una prospettiva inversa rispetto a quella che aveva ispirato la regolamentazione codicistica, là dove da una condizione generale di incapacità "si passa ad un'altra in cui su una condizione generale di capacità si stagliano alcune isole, più o meno vaste, relative agli atti che l'interessato non può compiere o non può compiere da solo": Calò, E.: *Amministrazione di sostegno. Legge 9 gennaio 2004, n. 6*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 31, il quale osserva che il "rapporto tra capacità ed incapacità, stabilito nel codice nei termini di un'alternativa netta e senza scampo, diviene ora mobile e fluido". Sulla *ratio* della misura e sul *favor* verso la medesima rispetto alle altre misure di protezione: Corte cost., 9 dicembre 2005, n. 440, *Fam. pers. succ.*, 2006, p. 312 ss.; Cass., 12 giugno 2006, n. 13584, *Giust. civ.*, 2006, p. 2722.
Rinviando al seguito più specifici riferimenti bibliografici, nell'ampia dottrina, intervenuta all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, v. Anelli, F.: "Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia", *Studi in onore di P. Schlesinger*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 4175 ss.; Autorino Stanzione, G. e Zambrano, V.: *Amministrazione di sostegno. Commento alla legge 9 gennaio 2004, n. 6*, Giuffrè, Milano, 2004; Delle Monache, S.: "Prime note sulla figura dell'amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale", *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, p. 29 ss.; Morello, U.: "L'amministrazione di sostegno (dalle regole ai princípi)", *Notariato*, 2004, p. 225 ss.; Ruscello, F.: "«Amministrazione di sostegno" e tutela dei «disabili". Impressioni estemporanee su una recente legge", *Studium iuris*, 2004, p. 149 ss.; Ferrando, G. (a cura di): *L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli*, Giuffrè, Milano, 2005; Bonilini, G. e Chizzini, G. (a cura di): *L'amministrazione di sostegno*, Cedam, Padova, 2007.

3 Per un bilancio, sul piano applicativo, a vent'anni dall'entrata in vigore della riforma, v. Bugetti, M.N. (a cura di): *Vent'anni di amministrazione di sostegno: bilanci, criticità e prospettive di riforma*, *Giur. it.*, 2025, p. 2426

• Immacolata Prisco
Professore associato di Diritto privato, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di Economia e Giurisprudenza. E-mail: immacolata.prisco@unicas.it

applicativo, legate anche ad un abusivo ricorso alla medesima, talvolta attivata in assenza di condizioni di effettiva incapacità di autodeterminarsi dell'interessato[4].

Nel variegato – e non sempre coerente[5] – panorama giurisprudenziale si apprezzano, tuttavia, quelle posizioni che escludono l'idea di una "sovrapponibilità immediata e diretta tra una condizione di infermità e la sottoponibilità ad amministrazione di sostegno"[6], come la possibilità di attivare la misura a fronte di una disabilità esclusivamente fisica[7]. Al contempo, si apprezzano i tentativi di circoscrivere il campo di applicazione dell'amministrazione di sostegno disattendendo parametri di 'migliore gestione', aprioristici e generali concetti di

ss., *ivi* i contributi di Sesta, M. e Bugetti, M.N.: "Introduzione" (p. 2426 ss.); Tescaro, M.: "Il chiaroscuro dell'amministrazione di sostegno e le sue tre fasi" (p. 2427 ss.); Pasquino, T.: "L'amministratore di sostegno e l'autodeterminazione del beneficiario nei trattamenti sanitari" (p. 2433 ss.); Minneci, U.: "Sull'applicabilità della misura dell'AdS all'imprenditore (o socio) fragile" (p. 2438 ss.); Favilli, C.: "Autonomia e protezione degli adulti vulnerabili: un equilibrio complesso" (p. 2443 ss.); Benatti, F.: "Autonomia privata e disabilità nei supported-decision making agreement" (p. 2449 ss.); Renna, M.: "L'ente del Terzo settore nel ruolo di amministratore di sostegno" (p. 2455 ss.). V. altresì Cendon, P.: "Vent'anni di amministrazione di sostegno. Avere cura dei più fragili: ieri, oggi, domani", *giustiziainsieme.it*.

4 Sul punto, v. l'accurata riflessione di Carapezza Figlia, G.: "Amministrazione di sostegno: una rilettura assiologica", *Rass. dir. civ.*, 2024, p. 817 ss. Definisce l'amministrazione di sostegno un "criticato istituto di successo", M.N. Bugetti, "Verso ... e oltre l'amministrazione di sostegno: una retrospettiva su un criticato istituto di successo", *Fam. dir.*, 2024, p. 309 ss. Per alcuni rilievi critici sull'attuale assetto delle misure di protezione – anche a valle dell'entrata in vigore della disciplina sull'amministrazione di sostegno – nel confronto con i principi espressi dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, v. Barba, V.: "Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità e diritto civile italiano", *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 419. Sulla stessa scia, Di Mauro, E.W.: "L'amministrazione di sostegno e l'interesse "preferito" della persona con disabilità", *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 17 bis, 2022, p. 1827 ss.

5 Si segnala, in particolare, l'ambiguità di quella giurisprudenza, che rileva la necessità di tener conto della volontà contraria dell'interessato 'quando essa provenga da persona pienamente lucida' (cfr. Carapezza Figlia, G.: "Amministrazione di sostegno: una rilettura assiologica", cit., p. 817 ss., spec. § 2, *ivi* il riferimento a Cass., 27 settembre 2017, n. 22602; Cass., 31 dicembre 2020, n. 29981; Cass., 31 marzo 2022, n. 10483; Cass., 11 luglio 2022, n. 21887; Cass., 2 novembre 2022, n. 32321; Cass., 4 novembre 2022, n. 32623; Cass., 4 novembre 2022, n. 32542; Cass., 21 novembre 2023, n. 32219; Cass., 17 gennaio 2024, n. 1782).

6 Cass., 26 febbraio 2025, n. 5088, *giuricivile.it*.

7 Benché la lettera dell'art. 404 c.c. possa avvalorare tale conclusione, critico rispetto all'uso della misura a fronte di disabilità meramente fisiche: Bonilini, G.: "Sub art. 404 c.c.", *Cod. civ. comm.* Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2018, p. 95. In questa prospettiva, per ulteriori considerazioni, si rinvia anche a Prisco, I.: *Amministrazione di sostegno e atti personalissimi*, Esi, Napoli, 2018, spec. p. 25 ss. La questione dell'attivabilità di misure di protezione in assenza di *deficit* psichici si è posta in dottrina già con riferimento alla posizione dell'anziano. Cfr. Bonilini, G.: "L'anziano consapevole, e adeguatamente assistito, non abbisogna di amministratore di sostegno, in soccorso, può intervenire il mandato", *Fam. dir.*, 2016, p. 177; nonché, in questa prospettiva, il c.d. disegno di legge Perlingieri, che esclude l'inserimento dell'età avanzata tra i presupposti astrattamente legittimanti la sottoposizione alla misura di protezione e motiva tale scelta osservando che la senilità se "espressione di un aspetto fisiologico della vita umana non può legittimare intrusioni di sorta nella sfera di libertà del soggetto e men che meno una dichiarazione d'incapacità" (v. la relazione al citato disegno di legge, riportata in Perlingieri, P.: *Uno stage al parlamento*, Esi, Napoli, 1997, p. 164, *ivi* i riferimenti a Id.: "Diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale", *Rass. dir. civ.*, 1990, p. 80 ss.; Stanzione, P.: "L'età dell'uomo e la tutela della persona. Gli anziani", *Riv. dir. civ.*, 1989, p. 439 ss.; Lisella, G.P.: "Rilevanza della «condizione di anziano" nell'ordinamento giuridico", *Rass. dir. civ.*, 1989, p. 794 ss.). Più di recente sulla posizione dell'anziano, v. Carimini, F. e Giova, S.: "Anziani vulnerabili e tutele civilistiche" e Rotondo, V.: "Invecchiamento della popolazione e strumenti civilistici di protezione e promozione della persona anziana", entrambi in Patroni-Griffi, A.: *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici*, Mim Edizioni, Sesto San Giovanni, 2025, rispettivamente p. 125 ss. e p. 167 ss.; Rotondo, V.: "Anziani vulnerabili e tutele civilistiche", in Luciani, V., Murena, C. e D'Ambrosio, M. (a cura di): *La tutela delle persone con disabilità in una prospettiva multidimensionale*, *Quad. Corti. sal.*, Esi, Napoli, 2026, p. 161 ss.

'normalità'[8] o di 'morale comune'[9]. Emerge l'idea che il fine ultimo della misura, la sua preordinazione a tutelare la persona del beneficiario postuli, *in primis*, che la stessa sia attivata solo quando effettivamente necessario e nei limiti di quanto necessario nell'interesse del medesimo[10].

Entro tale quadro si inserisce l'interrogativo circa la possibilità che detta misura possa determinare limitazioni inerenti alla sfera personale del beneficiario: la preordinazione dell'amministrazione di sostegno verso la massima tutela della persona potrebbe, infatti, apparire in contraddizione con la possibilità che la stessa incida anche su libertà personali. La questione riguarda, più specificamente, la possibilità che la condizione del beneficiario osti, di per sé, al compimento di determinati atti e che, pur escluso ogni automatismo, il giudice tutelare possa estendere al beneficiario limitazioni relative ad atti c.d. personalissimi, quali la libertà matrimoniale, quella di testare o di donare.

Le considerazioni che seguono guarderanno, in particolare, alla libertà matrimoniale del beneficiario, quale punto di osservazione privilegiato anche per alcune considerazioni di carattere generale sul rapporto tra la misura dell'amministrazione di sostegno e gli atti c.dd. personalissimi.

II. LA LIBERTÀ MATRIMONIALE DEL BENEFICIARIO.

1. L'inapplicabilità in via analogica dell'art. 85 c.c.

La dottrina, sin da epoca risalente, ha sottolineato l'inadeguatezza della misura interdittiva a garantire la dignità del disabile psichico. Si rimarca, criticamente, l'automatismo che caratterizza la medesima, la quale determina la perdita totale della capacità d'agire dell'interdetto, incapace di realizzare sia atti a contenuto patrimoniale sia atti c.dd. personalissimi[11].

Mantenendoci nel campo che ci occupa, il riferimento è all'art. 85 del c.c., il quale prevede, espressamente, il divieto di nozze per l'interdetto, operante, senza eccezioni, per effetto della sentenza che pronuncia l'interdizione. Di tale norma

8 Cass., 26 febbraio 2025, n. 5088, *Dejure online*, secondo la quale l'amministrazione di sostegno mira ad offrire uno «strumento di assistenza che […] sacrifichi nella minor misura possibile la "capacità di agire"'"; con la precisazione che, pur nella minor misura possibile, quella limitazione deve essere giustificata. Il giudice, in altri termini, non può imporre misure restrittive della libera determinazione dell'interessato, ove difetti il rischio una adeguata tutela del medesimo, "pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione e la dignità personale dell'interessato".

9 Cass., 12 marzo 2025, n. 6584, *biodiritto.org*.

10 V. in questa prospettiva anche Corte Edu, 6 luglio 2023, n. 46412, *Nuova giur. civ. comm*., 2024, p. 873 ss., con nota di Carapezza Figlia, G.: "Protezione della persona vulnerabile e limitazioni della capacità. Un caso di abuso dell'amministrazione di sostegno"; cfr. altresì Prisco, I.: "Amministrazione di sostegno e autodeterminazione della persona vulnerabile", in Luciani, V., Murena, C. e D'Ambrosio, M. (a cura di): *La tutela delle persone con disabilità in una prospettiva multidimensionale*, cit., p. 139 ss.

11 V. *retro* nota 1.

si è auspicata a lungo una riforma, sottolineandosi i relativi dubbi di legittimità costituzionale[12]. Sì che la scelta del legislatore di non intervenire sulla medesima nell'ambito della riforma sull'amministrazione di sostegno è apparsa come un'occasione mancata[13]. Del resto, che i suddetti auspici non abbiano trovato riscontro sul piano positivo si trae anche dalla riforma sulle unioni civili, per le quali detto divieto risulta riprodotto[14].

Nella disciplina sull'amministrazione di sostegno non vi sono riferimenti al matrimonio del beneficiario, né, più in generale, al compimento da parte di questi di atti personalissimi.

Ricorrono i richiami alla cura della persona del beneficiario, ai suoi interessi, ai suoi bisogni[15], in coerenza con la vocazione promozionale del modello di protezione disegnato dalla riforma. Da qui, coerentemente, l'affermazione, ormai consolidata, secondo la quale al beneficiario di amministrazione non possano essere estesi, per analogia, limiti e divieti previsti per l'interdetto e, più nello specifico, il divieto di nozze *ex* art. 85 c.c.[16]. Sul piano sostanziale, l'esigenza di tutela dell'autodeterminazione del beneficiario, garantita dalla flessibilità della misura e dalla sua modulazione in relazione ai concreti bisogni del medesimo, nel campo patrimoniale, come in quello non patrimoniale, osta ad ogni aprioristica limitazione, ancor più se relativa ad atti espressivi di libertà personali o di diritti

12 Sui limiti e sui profili di illegittimità costituzionale dell'art. 85 c.c., Perlingieri, P.: *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Jovene, Napoli, 1972, p. 412; Lisella, G.: *Interdizione "giudiziale" e tutela della persona. Gli effetti dell'incapacità legale*, Esi, Camerino-Napoli, 1984, spec. p. 83 ss., il quale ripercorre criticamente la diversa posizione sostenuta da de Cupis, A.: "Il matrimonio dell'interdetto per infermità mentale", *Riv. dir. civ.*, 1983, p. 119 ss. Sulla libertà matrimoniale dell'interdetto v. anche Bianca, C.M.: "La protezione giuridica del sofferente psichico", *Riv. dir. civ.*, 1985, I, p. 25; Ferrando, G.: *Il matrimonio*, *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, V, 1, Giuffré, Milano, 2002, p. 305.

13 Parte della dottrina richiama il riformato art. 427 c.c. ove consente al giudice, nella sentenza con la quale dispone l'interdizione, che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore. Si profila, in particolare, la possibilità che il Giudice possa autorizzare l'interdetto alla realizzazione del vincolo matrimoniale. Sul punto v. Turco, A.: *L'amministrazione di sostegno. Novella e sistema*, Esi, Napoli, 2010, p. 282 s.; nonché Oliviero, L.: "Incapacità e libertà matrimoniale tra dignità della persona e interessi familiari", *Giur. it.*, 2018, p. 311, nota 8. D'altra parte, tuttavia, tale posizione sconta un'obiezione, formale, legata al riferimento testuale agli "atti di ordinaria amministrazione" e un'altra, sostanziale, legata al rilievo secondo il quale appare difficilmente configurabile un'ipotesi nella quale sussista una adeguata capacità a manifestare un consenso matrimoniale (con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano personale e patrimoniale) e, nondimeno, si giustifichi la misura interdittiva. Ciò considerando anche la gerarchia funzionale sussistente tra le diverse misure di protezione, la quale impone un *favor* verso la misura dell'amministrazione di sostegno.

14 Bonini, R.S.: *Amministrazione di sostegno e decisioni di cura. Problemi e prospettive di tutela delle persone vulnerabili*, Esi, Napoli, 2025, p. 108.

15 Il riferimento è agli artt. 404, 408, comma 1, 410 c.c. Disposizioni a partire dalle quali si ravvisa nell'amministrazione di sostegno «un'intrinseca funzionalizzazione alla cura e alla garanzia di interessi di natura personale": Cordiano, A.: "L'esercizio delle situazioni esistenziali del beneficiario dell'amministrazione di sostegno", *Dir. fam.*, 2011, p. 1911 ss.

16 In giurisprudenza, Cass., 11 maggio 2017, n. 11536, *Fam. dir.*, 2017, p. 953 ss., con nota di Danovi, F.: "Matrimonio e amministrazione di sostegno: (generale) validità ed (eccezionali) impugnative". Cfr. altresí Trib. Varese, 6 ottobre 2009, in Perlingieri, G. e Carapezza Figlia, G. (a cura di): *L'«interpretazione secondo costituzione" nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche*, I, Esi, 2ª ed., Napoli, 2022, con nota di Clarizia, O.: "Amministrazione di sostegno e promozione della personalità del beneficiario", p. 23 ss.; nonché più di recente Cass., 2 ottobre 2023, n. 27691, *Guida dir.*, 2023, p. 39.

inviolabili. Nel variegato quadro delle condizioni che, quantomeno in astratto, potrebbero legittimare l'attivazione della misura, affermare che una disabilità psichica, quand'anche abbia condotto alla nomina di un amministratore, sia, di per sé, ostativa all'esercizio della libertà matrimoniale equivarrebbe a mortificare un diritto fondamentale della persona riconosciuto sia a livello sovranazionale (artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, artt. 8 e 12 CEDU e ora agli artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 7-12-2000), sia a livello costituzionale[17].

Al contempo, difettano i presupposti legittimanti il ricorso al procedimento analogico. Vengono in rilievo l'eccezionalità della disposizione e l'assenza di un'identità di *ratio* tra le ipotesi considerate. Ferma la condivisione delle critiche che hanno accompagnato il citato art. 85 c.c. e l'auspicio di una sua riforma, deve rilevarsi che, in quel caso, il divieto è correlato ad una grave infermità mentale, la quale giustifica l'attivazione della misura. Diversamente, l'art. 404 c.c. apre l'amministrazione di sostegno ad una serie indefinita di casi, là dove si riferisce ad una condizione di infermità, di una menomazione fisica o psichica, ad una impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Sì che difetta, in ipotesi di amministrazione di sostegno, finanche quella 'presunzione' secondo la quale se una determinata condizione psichica giustifica la misura interdittiva, allora non potrebbero esservi dubbi in ordine alla incapacità per l'interdetto "di assumere il gravoso vincolo coniugale"[18]. Di là dalla qualifica di eccezionalità della disposizione in esame, non si ravvisa, dunque, quella identità di *ratio* che, almeno in astratto, potrebbe giustificare il ricorso all'interpretazione analogica nell'ambito del proprio contesto di riferimento[19].

Al netto di espressi limiti, la libertà matrimoniale sarà, dunque, garantita. Il beneficiario di amministrazione di sostegno potrà sposarsi e il matrimonio non potrà essere impugnato secondo la normativa prevista per la diversa ipotesi del matrimonio dell'interdetto[20], residuando esclusivamente l'impugnativa per incapacità naturale ai sensi dell'art. 120 c.c.

17 Trib. Varese, 6 ottobre 2009, cit.

18 De Cupis, A.: "Il matrimonio dell'interdetto per infermità mentale", cit., p. 122.

19 Bonilini, G.: "Amministrazione di sostegno e capacità matrimoniale", cit., p. 584. In termini più generali sul rapporto tra analogia e norme eccezionali e sulla possibilità di applicare analogicamente anche una norma eccezionale "sia pure all'interno del proprio contesto giustificativo": Perlingieri, P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, I, *Metodi e tecniche*, Esi, Napoli, 2020, p. 193, nota 152; Id. e Femia, P.: *Nozioni introduttive e princípi fondamentali del diritto civile*, a cura di L. Tullio, 2ª ed., Esi, Napoli, 2004, pp. 18 s. e 167 ss.
L'applicazione analogica è stata esclusa anche nell'ambito della libertà di testare e di donare. Cfr. Cass., 21 maggio 2018, n. 12460, *Foro it.*, 2019, I, c. 272. Con particolare riguardo alla capacità di donare, v. Corte cost., 10 maggio 2019, n. 114, *Vita not.*, 2019, p. 59.

20 In questa prospettiva, la giurisprudenza, condivisibilmente, rigetta, per difetto di legittimazione, la domanda di annullamento del matrimonio *ex* art. 119 c.c. contratto dal beneficiario di amministrazione promossa dai figli di questi: Cass., 11 maggio 2017, n. 11536, *Fam. dir.*, 2017, p. 953 ss. Nel caso di specie, i figli di un beneficiario di amministrazione di sostegno agiscono in giudizio domandando la nullità del matrimonio contratto dal proprio padre per incapacità. Addussero che il padre era ultraottantenne, invalido civile

2. Il potere del giudice tutelare di estendere al beneficiario limiti e decadenze previsti per l'interdetto. La discussa estensibilità del divieto di nozze. Il limite 'a tutela' del beneficiario.

A fronte di quello che può definirsi un punto fermo nelle elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza, permane l'interrogativo – che si rintraccia in dottrina sin dall'entrata in vigore della riforma – sulla possibilità che il giudice tutelare estenda detto limite al beneficiario nel decreto di nomina dell'amministratore ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c., il quale espressamente accorda al giudice tutelare il potere di "disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni".

Secondo una parte della dottrina una limitazione della libertà matrimoniale sarebbe in contraddizione con la vocazione personalistica che caratterizza l'Amministrazione di sostegno[21]. Ancor più considerando che una limitazione riguardante un atto personalissimo "finisce per essere una limitazione […] acuta e irreparabile, riguardo a quegli atti […] in ordine ai quali non può darsi alcun potere sostitutivo o integrativo" dell'amministratore di sostegno[22]. La libertà matrimoniale potrebbe essere sacrificata unicamente a fronte di una puntuale disposizione di legge. Ne deriva che soltanto all'interdetto – stante l'espressa previsione – può essere preclusa detta libertà[23].

Così, nei casi di tale infermità mentale da potersi ipotizzare un'estensione del divieto di nozze, dovrebbe propendersi per l'interdizione, piuttosto che ricondurre all'amministrazione effetti analoghi rispetto a quelli conseguibili con la pronuncia interdittiva[24]. In questa prospettiva, dunque, non soltanto si esclude l'applicazione

al 100%, già affetto da ictus celebrale; affermarono che questi si era sposato a loro insaputa con la badante, quarant'anni più giovane ed aveva, peraltro, progressivamente dilapidato il proprio patrimonio (a beneficio della giovane moglie). Nel merito la domanda è accolta in ragione di una asserita "analogia degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno" (quanto meno ai fini dell'impugnabilità del matrimonio). La Cassazione riforma la decisione rimarcando l'impossibilità di operare analogie tra l'istituto dell'interdizione e quello dell'amministrazione di sostegno: all'inapplicabilità in via analogica dell'art. 85 c.c., sul divieto di nozze per l'interdetto, fa da contraltare l'inapplicabilità della corrispondente impugnativa. In dottrina su tale profilo Danovi, F.: "Matrimonio e amministrazione di sostegno", cit., p. 953 ss.; Lisella, G.: "Impugnabilità del matrimonio di persona in età avanzata nella giurisprudenza di legittimità", *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, II, p. 1185 ss.

21 Balestra, L.: "Gli atti personalissimi del beneficiario dell'amministrazione di sostegno", *Familia*, 2005, I, p. 659.

22 Bonilini, G.: "Amministrazione di sostegno e capacità matrimoniale", cit., p. 583.

23 Anelli, F.: "La separazione e il divorzio dell'infermo di mente", *Fam. dir.*, 2008, spec. p. 284; Barba, V.: "Invalidità, irregolarità, inesistenza, simulazione del matrimonio civile", in AA.VV.; *Famiglia e matrimonio*, *Tratt. dir. fam.* Bonilini, I, Utet, Torino, 2016, p. 377; Bonilini, G.: "Amministrazione di sostegno e capacità matrimoniale", cit., p. 582. In giurisprudenza, Cass., 11 maggio 2017, n. 11536, cit. Per ulteriori considerazioni e anche per più ampi riferimenti bibliografici, Prisco, I.: "Sulla libertà matrimoniale del beneficiario di amministrazione di sostegno", *Dir. succ. fam.*, 2018, p. 852 ss.

24 Anelli, F.: "La separazione e il divorzio dell'infermo di mente", cit., spec. p. 284. Sui rischi connessi ad un uso incapacitante della misura dell'amministrazione, costruita in maniera tale da riprodurre gli effetti

analogica dell'art. 85 c.c., ma neppure si ammette che il Giudice possa estendere, in concreto, il limite.

Non può sottacersi, tuttavia, che tale conclusione possa incentivare il ricorso alla misura dell'interdizione[25]. Qualora si escluda, in termini generali, ogni estensione dell'art. 85 c.c. al beneficiario di amministrazione di sostegno, si finisce per individuare nell'interdizione l'unico strumento idoneo a garantire la tutela della persona che non sia, in ragione della propria patologia psichica, in grado di prestare un consenso consapevole al matrimonio. Ciò con il rischio di attivare una misura sovrabbondante rispetto ai concreti bisogni del beneficiario.

D'altro canto, la giurisprudenza – con il favore della dottrina maggioritaria – ha progressivamente consolidato un orientamento di segno inverso, favorevole alla possibilità di estendere il divieto di nozze al beneficiario, quando ciò risulti funzionale alla sua protezione[26].

L'idea secondo la quale, talvolta, la libertà matrimoniale possa (e debba) essere limitata non rappresenta un ritorno al passato, né finisce per replicare quella negazione della capacità che si ascrive all'interdizione o l'emarginazione sociale dell'interdetto.

La casistica di questi anni testimonia che, talvolta, il 'prendersi cura' del disabile psichico corrisponda anche a negare l'esercizio di una 'libertà personale', là dove quella libertà non possa – proprio in ragione della disabilità – essere esercitata consapevolmente oppure là dove la limitazione sia protezione dall'altrui abuso.

Il punto non risiede nell'ammettere o nel negare *a priori*, ma nel valutare in concreto se sussistono le condizioni affinché il consenso al matrimonio possa

dell'interdizione v. Paradiso, M.: "L'amministrazione di sostegno (leggendo il quaderno di Familia)", *Familia*, 2005, p. 437 ss., spec. § 2.

25 Oliviero, L.: "Incapacità e libertà matrimoniale", cit., p. 313,

26 Cass., 2 ottobre 2023, n. 27691, cit.; Cass., 11 maggio 2017, n. 11536, cit. Anche sugli aspetti procedurali Cass., 22 febbraio 2021, n. 4733, *Mass. giust. civ.*, 2021. Ammette, incidentalmente, la possibilità che il giudice tutelare si avvalga del potere *ex* art. 411, comma 4, c.c., per estendere al beneficiario un limite relativo alla libertà matrimoniale: Cass., 6 febbraio 2026, n. 2648, *altalex.com*, chiamata ad esprimersi in tema di autonomia testamentaria del beneficiario. Anche per i necessari riferimenti bibliografici alla dottrina favorevole a detta estensione, v. Prisco, I.: "Sulla libertà matrimoniale del beneficiario di amministrazione di sostegno", cit., p. 851 ss., nonché più di recente, v. Bonini, R.S.: "Amministrazione di sostegno e decisioni di cura", cit., spec. p. 108 ss.
Si precisa che, in ogni caso, altro è un limite relativo alla libertà matrimoniale, altro è un limite alla possibilità per la persona vulnerabile di portare avanti un rapporto affettivo (non necessariamente da formalizzarsi attraverso il vincolo coniugale). Già in tema di interdizione, la giurisprudenza ha rimarcato tale distinzione. In un'ordinanza del 2011 del Tribunale di Varese, il Giudice tutelare si oppone alla richiesta avanzata dalla tutrice di un'interdetta di assumere i "provvedimenti opportuni" per limitare la relazione intima che la propria assistita aveva intrapreso. Quel giudice rimarca, tuttavia, che la sottoposizione alla misura di protezione, quand'anche interdittiva, non possa essere esproprio dei diritti della persona. Sì che, con specifico riguardo alla vicenda alla sua attenzione, oltre le ipotesi di abuso, sfruttamento, violenza, resta la libertà d'esercizio, la quale prenderà "forma, vita e colore nella dimensione soggettiva dei *partners* e non secondo parametri oggettivi cristallizzati nella dimensione giuridica" (Trib. Varese, 24 ottobre 2011, *assostegno.it*).

essere prestato in maniera consapevole. È frequente, in questa prospettiva, il riferimento ad un decreto del Giudice tutelare di Trieste, emesso pochi anni dopo l'entrata in vigore della riforma. Il Giudice, investito della richiesta di nominare un amministratore di sostegno e di limitare la libertà matrimoniale della beneficiaria, estende detto limite ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c. Si trattava di una giovane donna, con ritardo medio-grave, la quale aveva intrapreso una relazione affettiva e, poi, avviato l'*iter* burocratico per il matrimonio, peraltro con il sostegno dei familiari. Non si ravvisano abusi nella fattispecie. Eppure, l'istruttoria aveva testimoniato che la ragazza non aveva alcuna consapevolezza del significato del vincolo matrimoniale e delle conseguenze allo stesso collegate. Da qui la decisione di limitare – almeno temporaneamente – le nozze. Più nello specifico, il giudice tutelare estende il limite posto dall'art. 85 c.c., nomina un sub-amministratore di sostegno e suggerisce agli aspiranti coniugi «una convivenza [...] "assistita"», nella quale valutare la capacità della beneficiaria di vivere una vita coniugale con tutte le conseguenze giuridiche che essa reca con sé. Il giudice tutelare mira così a consentire una valutazione in concreto della capacità matrimoniale della beneficiaria in modo da rivedere il divieto di nozze, là dove, anche sulla base delle informazioni fornite dall'amministratore a tale scopo nominato, emerga un'adeguata consapevolezza della beneficiaria[27].

La flessibilità che caratterizza l'istituto in esame si riflette, così, sul piano procedurale e su quello della concreta assistenza del beneficiario, consentendo di valutare, nello specifico, gli atti preclusi al beneficiario e l'opportunità di modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina (art. 407, comma 4, c.c.).

In questa prospettiva, nella definizione 'sartoriale' della misura – adoperando l'immagine che sin dalla sua introduzione si riferisce all'amministrazione di sostegno – il giudice tutelare potrà valutare se la condizione psichica del beneficiario sia tale da precludere a questi un consenso consapevole al vincolo coniugale; se, dunque, il beneficiario sia in grado di comprendere il significato del matrimonio, con tutte le sue conseguenze, sul piano personale e su quello patrimoniale.

Si condividono, pertanto, quei decreti nei quali si rigetta la richiesta di estensione del limite matrimoniale, là dove dall'istruttoria svolta emerga che un'eventuale limitazione non sarebbe coerente con gli interessi del beneficiario[28], ma si condividono, altresì, quei decreti, di segno inverso, nei quali il limite è esteso

27 Trib. Trieste, 28 settembre 2007, *Giur. it.*, 2007, p. 2738. Mutuando l'espressione di Paolo Cendon in commento alla pronuncia, si ravvisano qui "poteri soffici, sostegni empatici, un altro tipo di linguaggio e di regole" in coerenza con un diritto privato che, nel 2004, sceglie di occuparsi delle persone (Cendon, P.: "22 anni, un forte ritardo mentale: meglio che la ragazza non si sposi subito", *ivi*, p. 2738 ss.).

28 L'interessato non è inteso come "malato", ma come "persona diversamente abile", "persona che non va trattata come soggetto da curare ma come soggetto da aiutare, ove la diversità si frapponga al completo e sano fruire dei diritti che l'ordinamento riconosce": Trib. Varese, decr., 6 ottobre 2009, cit.

per le ragioni sopra richiamate[29]. In altri termini, il superamento di un modello di incapacità precostituita che si deve alla riforma dell'amministrazione di sostegno, non vale, di per sé, a escludere la possibile emersione, in concreto, di esigenze di contenimento anche dell'esercizio di un atto c.d. personalissimo: se non appare ammissibile una predeterminazione aprioristica dei relativi limiti, non risulta neppure sostenibile una loro aprioristica esclusione, imponendosi, piuttosto, un accertamento in concreto fondato sulle specificità del caso.

Del resto, anche le critiche, prima ricordate, verso l'automatico divieto di nozze previsto per l'interdetto non si esauriscono nell'idea della insopprimibilità della libertà matrimoniale, profilandosi, piuttosto, la necessità di abbandonare automatismi, incoerenti con la varietà delle forme di disabilità psichica.

3. L'impossibilità del matrimonio "in nome e per conto" del beneficiario.

Al netto di espressi limiti, il beneficiario, dunque, conserva la capacità di prestare il consenso al matrimonio. Tuttavia, questi potrebbe non essere, di fatto, in grado di manifestare quel consenso.

In altri campi, grazie all'opera degli interpreti e ad alcuni interventi normativi, si ammette espressamente che il rappresentante legale possa esprimere il consenso in nome e nell'interesse del rappresentato, sebbene si tratti di atti c.dd. personalissimi. Il riferimento, a mero titolo esemplificativo, è all'art. 13, l. n. 194 del 1978, ove prevede che il tutore possa avanzare direttamene la richiesta di interruzione di gravidanza, nell'interesse dell'interdetta e purché la stessa confermi; alla normativa in materia di sperimentazione clinica la quale contempla la partecipazione alla stessa degli adulti incapaci che non hanno dato o non hanno rifiutato il loro consenso informato prima che insorgesse l'incapacità, purché "sia stato ottenuto il consenso informato del rappresentante legale" e il consenso rappresenti "la presunta volontà del soggetto e [possa] essere ritirato in qualsiasi momento senza pregiudizio per il soggetto stesso" (artt. 4 e 5 d.lgs. n. 211 del 2003). In termini più generali, poi, è nel campo dell'autodeterminazione terapeutica che si è progressivamente consolidata l'idea secondo la quale l'incapacità legale non possa rappresentare una barriera rispetto all'esercizio di situazioni esistenziali insopprimibili. È in tale ambito che si determina il superamento del dogma dell'insostituibilità nel compimento di atti espressione di scelte esistenziali della persona: "il superamento della scissione tra titolarità ed esercizio delle situazioni esistenziali" conduce a "legittimare il riconoscimento di meccanismi di sostituzione per il compimento di atti personalissimi necessari e indispensabili per la realizzazione umana"[30].

29 Trib. Trieste, 28 settembre 2007, cit.

30 Perlingieri, C.: "Amministrazione di sostegno e neuroscienze", *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 342; Cordiano, A.: "L'esercizio delle situazioni esistenziali del beneficiario dell'amministrazione di sostegno", cit., p. 1911 ss.

Inevitabile il riferimento al noto caso Englaro[31], al criterio della "volontà presunta" adottato in quel contesto e alla successiva legge n. 219 del 2017 ove è stato regolamentato, in maniera espressa, il consenso ai trattamenti sanitari degli incapaci – minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno – e delineato il ruolo del rappresentante legale, il quale opera valorizzando le capacità, anche se limitate o residue, del minore e dell'incapace[32]. Ciò secondo una prospettiva efficacemente condensata in un'ordinanza di gennaio 2026 della Corte di cassazione per la quale, quando il beneficiario non sia in grado di esprimere una consapevole volontà in ordine alle scelte sanitarie, "l'attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri di sostituzione nelle scelte di carattere medico, nella misura in cui limita l'esercizio della libertà di scelta, non lede il diritto alla salute, ma ne garantisce l'effettività"[33]. Sì da doversi stigmatizzare quell'approccio che fa discendere dal "carattere personalissimo delle scelte terapeutiche […] l'incompatibilità in radice con la possibilità di un intervento vicario dell'amministratore"[34].

Tali approdi, tuttavia, non appaiono utilmente invocabili per ammettere che il rappresentante legale – o l'amministratore, circoscrivendo tali considerazioni al tema in oggetto – possa esprimere il consenso per il compimento di atti c.d. personalissimi, ma non insopprimibili. Si esclude, in altri termini, che l'amministratore farsi portavoce della 'volontà presunta' del beneficiario prestando, in sua vece,

31 Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, *Dir. fam*., 2008, p. 594 ss., con nota di P. Virgadamo, "L'eutanasia e la suprema corte: dall'omicidio del consenziente al dovere di uccidere".

32 Per un'ampia riflessione sul diritto all'autodeterminazione terapeutica delle persone vulnerabili, anche per i necessari riferimenti bibliografici, Bonini, R.S.: *Amministrazione di sostegno e decisioni di cura*, cit., spec. p. 141 ss.

33 Cass., 22 gennaio 2026, n. 1396, *One legale*. Con approccio assiologicamente coerente, ma in altro àmbito, la Corte di legittimità (Cass., 3 febbraio 2022, n. 3462, *Nuova giur. civ. comm*., 2022, p. 735 ss., con nota di Milazzo, R.: "Sull'ammissibilità dell'adozione del maggiorenne interdetto"), ha, in precedenza, autorizzato il tutore dell'interdetto a manifestare, nell'interesse di questi, il consenso all'adozione del maggiorenne. Privilegiata la valenza solidaristica dell'istituto dell'adozione e incluso il "diritto di essere adottati" tra le situazioni giuridiche soggettive realizzatrici della personalità dell'individuo, l'interdizione – si afferma – non può rappresentare un ostacolo alla relativa pronuncia. Se infatti si assumesse che l'interdetto giudiziale non possa manifestare il consenso all'adozione per il tramite del suo rappresentante legale, allora dovrebbe sostenersi che egli ha perso il relativo diritto.

34 Cass., 22 gennaio 2026, n. 1396, cit.

il consenso al matrimonio[35] ed analoga conclusione si ritiene valga anche per il contratto di donazione[36] o per il testamento[37].

Il concetto di volontà 'presunta', richiamato in tema di trattamenti sanitari, rappresenta, per alcuni versi, una finzione che l'ordinamento accetta poiché necessaria all'esercizio di un diritto fondamentale e insopprimibile. Sí che quella stessa volontà non potrà essere utilmente richiamata a fronte di donazioni non stipulate, matrimoni non realizzati o separazioni non intraprese, poiché precedute da un evento, magari inatteso, incapacitante. Tali approdi, infatti, potrebbero condurre a conclusioni in contraddizione con il carattere personale degli atti considerati, con il rischio, peraltro, di legittimare forme di tutela, non del beneficiario, ma dei soggetti che, a vario titolo, avrebbero beneficiato di atti che l'incapace non ha potuto (o, forse, voluto) porre in essere[38].

III. RILIEVI CONCLUSIVI.

L'analisi del rapporto tra amministrazione di sostegno e atti personalissimi ripropone risalenti questioni e apre nuove prospettive di sviluppo. La preordinazione della misura a preservare l'autodeterminazione del beneficiario e la vocazione personalista che la ispira consentono di superare molte delle criticità legate agli automatismi propri dell'interdizione, intollerabili soprattutto nel campo delle libertà personali.

35 Trib. La Spezia, 4 marzo 2020, *Riv. succ. fam*., 2021, con nota di Prisco, I.: "In tema di impossibilità del matrimonio 'in nome e per conto' del beneficiario", p. 237 ss. Sebbene si escludano surrogati del consenso in campo matrimoniale, si profilano ruolo assistenziali (non sostitutivi) anche in tale ambito, v. Cordiano, A.: "L'esercizio delle situazioni esistenziali del beneficiario dell'amministrazione di sostegno", cit., p. 1937. Sul tema, per molti versi speculare, del diritto allo scioglimento del vincolo e sul discusso ruolo dell'amministratore di sostegno in tale ambito, v. Anelli, F.: "La separazione e il divorzio dell'infermo di mente", cit., spec. p. 286; L. Balestra, "Gli atti personalissimi del beneficiario dell'amministrazione di sostegno", cit., p. 665; Danovi, F.: "Legittimazione e contraddittorio nei procedimenti di separazione e divorzio", cit., p. 339; Id.: "Il procedimento di separazione e di divorzio alla luce delle ultime riforme normative", in AA.VV.: *Le prassi giudiziali nei procedimenti di separazione e divorzio*, Utet, Torino, 2007, p. 147 ss.; Stanzione, P.: "Amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione: rapporti ed interazione", *comparazionedirittocivile.it*, 2010, p. 20.

36 Trib. Rimini, 29 luglio 2024, n. 756, *Dejure online*, sulla nullità della designazione del beneficiario in un contratto di assicurazione sulla vita stipulato – legittimamente – dall'amministratore di sostegno. Nello specifico, pur ritenuto che l'amministratore potesse stipulare il contratto di assicurazione, si ritiene che questi non avrebbe potuto, per conto della beneficiaria, indicare la locuzione "eredi legittimi" tra i beneficiari dell'assicurazione. In una diversa prospettiva v. Trib. La Spezia, 2 ottobre 2010, *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, p. 77, con nota di Donadio, G.: "La capacità di donare del beneficiario di amministrazione di sostegno". In critica a tale pronuncia G.P. Lisella, "Questioni tendenzialmente definite e questioni ancora aperte in tema di amministrazione di sostegno", *Nuova giur. civ. comm*., 2013, p. 295.

37 V. da ult. Cass., 6 febbraio 2026, n. 2648, cit., nella quale si legge: il "giudice tutelare non ha il potere di stabilire (né all'atto di disporre l'amministrazione né successivamente) forme intermedie di capacità a testare filtrate dall'assistenza dell'amministratore, il quale a tale atto deve restare estraneo. In altri termini, l'amministrato o è o non è capace di testare da solo. Nel primo caso egli deve testare senza alcuna assistenza, se non quella che lo stesso pubblico ufficiale deve prestare nello svolgere il proprio ministero in conformità alle prescrizioni di legge dettate per la tipologia dell'atto; nel secondo è il testamento stesso a dover essere escluso, a nulla rilevando l'ausilio, in qualunque forma dato, ad opera dell'amministratore di sostegno. *Tertium non datur* e, di riflesso, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire altrimenti".

38 Prisco, I.: "In tema di impossibilità del matrimonio 'in nome e per conto' del beneficiario", cit., p. 237 ss.

Si afferma, così, la capacità del beneficiario di autodeterminarsi nella scelta di realizzare un vincolo coniugale, come in quella, speculare, di avviare un procedimento funzionale alla cessazione del medesimo.

D'altra parte, tuttavia, la flessibilità che connota la misura e la progressiva rivalutazione del ruolo dell'amministratore nella cura e nell'assistenza del beneficiario, sollecitano gli interrogativi sulla possibilità che detta flessibilità si traduca anche in limiti che incidono sulla sfera personale del beneficiario e sulla configurabilità in capo all'amministratore di poteri sostitutivi della volontà del beneficiario.

La secca alternativa tra atti limitabili e non limitabili, quand'anche riferita ad atti c.dd. personalissimi, non appare condivisibile. Anche la casistica in tema di libertà matrimoniale testimonia l'opportunità di procedere senza generalizzazioni. Ammesso che il beneficiario possa, di norma, sposarsi, si ammette, altresì, che possa essere esteso il divieto di nozze *ex* art. 85 c.c., quando l'istruttoria dimostri l'insussistenza di una coscienza in relazione al vincolo medesimo e ai suoi effetti.

Ciò nella consapevolezza che per alcuni atti non saranno profilabili meccanismi sostitutivi mediante i quali ammettere, ad esempio, un consenso al matrimonio in nome e per conto del beneficiario. Come rilevato, in taluni ambiti – e, in particolare, nel campo dell'autodeterminazione terapeutica –, è stata abbattuta la barriera dell'insostituibilità del consenso, valorizzandosi il ruolo del rappresentante legale.

Non è possibile, tuttavia, trascurare un dato: dietro la locuzione 'atti personalissimi' si celano situazioni profondamente eterogenee, situazioni esistenziali insopprimibili e libertà, personali, ma suscettibili d'essere limitate. A fronte di tale eterogeneità, ogni soluzione aprioristica e generalizzante si rivela fallace[39]. Così, si condivide la giurisprudenza ove ora rimarca la libertà matrimoniale ora la limita, a seconda delle peculiarità del caso; ove accorda all'amministratore di sostegno un ruolo di assistenza della gestione della crisi coniugale (pur sempre senza mortificare la più intima maturazione della scelta di sciogliere il vincolo); ove ammette la limitazione – sebbene in circoscritte ipotesi – della libertà testamentaria o di quella di donare; ove nega il matrimonio come la donazione 'in nome e per conto del beneficiario', mentre valorizza il ruolo dell'amministratore nel campo dell'autodeterminazione terapeutica, quale strumento funzionale a garantire l'effettività del diritto alla salute.

39 Si evidenzia l'inadeguatezza di ragionamenti giuridici 'per categorie', incapaci di rispondere alla complessità e alla variabilità degli interessi concreti da tutelare. In tal senso, già in epoca risalente, Perlingieri, P.: "Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare", (1969), in Id., *Tendenze e metodi della civilistica italiana*, Esi, Napoli, 1979, p. 9 ss. V., inoltre, Perlingieri, G.: "Venticinque anni della rassegna di dritto civile e la «polemica sui concetti giuridici»", in AA.VV.: *Temi e problemi della civilistica contemporanea*, Esi, Napoli, 2005, p. 543 ss.

La massima tutela dell'autodeterminazione, il divieto di esercizio, la valorizzazione della capacità di discernimento dell'interessato, nonché il potenziamento del ruolo del rappresentante legale e/o dell'amministratore di sostegno, attraverso forme sostitutive e/o assistenziali, costituiscono strumenti differenti, ma unitariamente orientati sul piano funzionale al perseguimento del miglior interesse della persona, in una logica che, anche quando limita, promuove la sua dignità e autodeterminazione.

BIBLIOGRAFIA

Anelli, F.: "Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia", *Studi in onore di* P. Schlesinger, Milano, 2004, p. 4175 ss.

Anelli, F.: "La separazione e il divorzio dell'infermo di mente", *Fam. dir.*, 2008, spec. p. 284

Autorino Stanzione, G. e Zambrano, V.: *Amministrazione di sostegno. Commento alla legge 9 gennaio 2004, n. 6*, Milano, 2004

Balestra, L.: "Gli atti personalissimi del beneficiario dell'amministrazione di sostegno", *Familia*, 2005, I, p. 659.

Barba, V.: "Invalidità, irregolarità, inesistenza, simulazione del matrimonio civile", in AA.VV.: *Famiglia e matrimonio*, *Tratt. dir. fam.* Bonilini, I, Utet, Torino, 2016, p. 377 ss.

Barba, V.: "Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità e diritto civile italiano", *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 419 ss.

Benatti, F.: "Autonomia privata e disabilità nei supported-decision making agreement", in Bugetti, M.N. (a cura di): "Vent'anni di amministrazione di sostegno: bilanci, criticità e prospettive di riforma", *Giur. it.*, 2025, p. 2449 ss.

Betti Ferramosche, E.: "La nuova disciplina della capacità di agire. Il problema degli «atti personalissimi»", *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, p. 132 ss.

Bianca, C.M.: "La protezione giuridica del sofferente psichico", *Riv. dir. civ.*, 1985, I, p. 25

Bonilini, G. e Chizzini, G. (a cura di): *L'amministrazione di sostegno*, Padova, 2007

Bonilini, G.: "Amministrazione di sostegno e capacità matrimoniale", *Fam. dir.*, 2014, p. 582

Bonilini, G.: "L'anziano consapevole, e adeguatamente assistito, non abbisogna di amministratore di sostegno, in soccorso, può intervenire il mandato", *Fam. dir.*, 2016, p. 177

Bonilini, G.: *Sub art. 404 c.c.*, *Cod. civ. comm.* Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2018

Bonini, R.S.: *Amministrazione di sostegno e decisioni di cura. Problemi e prospettive di tutela delle persone vulnerabili*, Esi, Napoli, 2025

Bugetti, M.N. (a cura di): "Vent'anni di amministrazione di sostegno: bilanci, criticità e prospettive di riforma", *Giur. it.*, 2025, p. 2426 ss.

Bugetti, M.N.: "Verso ... e oltre l'amministrazione di sostegno: una retrospettiva su un criticato istituto di successo", *Fam. dir.*, 2024, p. 309 ss.

Calò, E.: *Amministrazione di sostegno. Legge 9 gennaio 2004, n. 6*, Giuffré, Milano, 2004

Carapezza Figlia, G.: "Amministrazione di sostegno: una rilettura assiologica", *Rass. dir. civ.*, 2024, p. 817 ss.

Carapezza Figlia, G.: "Protezione della persona vulnerabile e limitazioni della capacità. Un caso di abuso dell'amministrazione di sostegno", *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, p. 873 ss.

Carimini, F. e Giova, S.: "Anziani vulnerabili e tutele civilistiche", in Patroni-Griffi, A., *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici*, Mim Edizioni, Sesto San Giovanni, 2025

Cendon, P.: "22 anni, un forte ritardo mentale: meglio che la ragazza non si sposi subito", *Giur. it.*, 2007, p. 2738 ss.

Cendon, P.: "Infermi di mente e altri disabili in una proposta di riforma del codice civile", *Pol. dir.*, 1987, p. 621

Cendon, P.: "Vent'anni di amministrazione di sostegno. Avere cura dei più fragili: ieri, oggi, domani", *giustiziainsieme.it.*

Cicchitelli, G.: "La capacità dell'interdetto di esercitare le azioni relative allo status coniugale", *Giust. civ.*, 2001, p. 2751

Clarizia, O.: "Amministrazione di sostegno e promozione della personalità del beneficiario", in Perlingieri, G. e Carapezza Figlia, G. (a cura di): *L'«interpretazione secondo costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche*, I, Esi, 2ª ed., Napoli, 2022, p. 23 ss.

Cordiano, A.: "L'esercizio delle situazioni esistenziali del beneficiario dell'amministrazione di sostegno", *Dir. fam.*, 2011, p. 1911 ss.

Danovi, F.: "Il procedimento di separazione e di divorzio alla luce delle ultime riforme normative", in AA.VV.: *Le prassi giudiziali nei procedimenti di separazione e divorzio*, Torino, 2007

Danovi, F.: "Legittimazione e contraddittorio nei procedimenti di separazione e divorzio", *Fam. pers. succ.*, 2008, p. 339 ss.

Danovi, F.: "Matrimonio e amministrazione di sostegno: (generale) validità ed (eccezionali) impugnative", *Fam. dir.*, 2017, p. 953 ss.

de Cupis, A.: "Il matrimonio dell'interdetto per infermità mentale", *Riv. dir. civ.*, 1983, p. 119 ss.

Delle Monache, S.: "Prime note sulla figura dell'amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale", *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, p. 29 ss.

Di Mauro, E.W.: "L'amministrazione di sostegno e l'interesse "preferito" della persona con disabilità", *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 17 bis, 2022, p. 1827 ss.

Donadio, G.: "La capacità di donare del beneficiario di amministrazione di sostegno", *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, p. 77 ss.

Favilli, C.: "Autonomia e protezione degli adulti vulnerabili: un equilibrio complesso", in Bugetti, M.N. (a cura di): *Vent'anni di amministrazione di sostegno: bilanci, criticità e prospettive di riforma*, *Giur. it.*, 2025, p. 2426 ss.

Ferrando, G. (a cura di): *L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli*, Milano, 2005

Ferrando, G.: Il *matrimonio*, *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, V, 1, Giuffré, Milano, 2002

Lisella, G.P.: "Questioni tendenzialmente definite e questioni ancora aperte in tema di amministrazione di sostegno", *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, p. 295 ss.

Lisella, G.P.: "Amministratore di sostegno e funzioni del giudice tutelare. Note su una attesa innovazione legislativa", *Rass. dir. civ.*, 1999, p. 216

Lisella, G.P.: "Impugnabilità del matrimonio di persona in età avanzata nella giurisprudenza di legittimità", *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, II, p. 1185 ss.

Lisella, G.P.: "Rilevanza della «condizione di anziano» nell'ordinamento giuridico", *Rass. dir. civ.*, 1989, p. 794 ss.

Lisella, G.P.: *Interdizione "giudiziale" e tutela della persona. Gli effetti dell'incapacità legale*, Esi, Camerino-Napoli, 1984

Milazzo, R.: "Sull'ammissibilità dell'adozione del maggiorenne interdetto", *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, p. 735 ss.

Minneci, U.: "Sull'applicabilità della misura dell'AdS all'imprenditore (o socio) fragile", in Bugetti, M.N. (a cura di): *Vent'anni di amministrazione di sostegno: bilanci, criticità e prospettive di riforma*, *Giur. it.*, 2025, p. 2438 ss.

Morello, U.: "L'amministrazione di sostegno (dalle regole ai principi)", *Notariato*, 2004, p. 225 ss.

Oliviero, L.: "Incapacità e libertà matrimoniale tra dignità della persona e interessi familiari", *Giur. it.*, 2018, p. 311 ss.

Paradiso, M.: "L'amministrazione di sostegno (leggendo il quaderno di Familia)", *Familia*, 2005, p. 437 ss.

Pasquino, T.: "L'amministratore di sostegno e l'autodeterminazione del beneficiario nei trattamenti sanitari", in Bugetti, M.N. (a cura di): *Vent'anni di amministrazione di sostegno: bilanci, criticità e prospettive di riforma*, *Giur. it.*, 2025, p. 2433 ss.

Perlingieri, C.: "Amministrazione di sostegno e neuroscienze", *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 342.

Perlingieri, G.: "Venticinque anni della rassegna di dritto civile e la «polemica sui concetti giuridici»", in AA.VV.:*Temi e problemi della civilistica contemporanea*, Esi, Napoli, 2005, p. 543 ss.

Perlingieri, P. e Femia, P.: *Nozioni introduttive e princípi fondamentali del diritto civile*, a cura di L. Tullio, 2ª ed., Esi, Napoli, 2004

Perlingieri, P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, I, *Metodi e tecniche*, Esi, Napoli, 2020

Perlingieri, P.: "Diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale", *Rass. dir. civ.*, 1990, p. 80 ss.

Perlingieri, P.: "Gli istituti di protezione e promozione dell'«infermo di mente». A proposito dell'andicappato psichico permanente", *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 46 ss.

Perlingieri, P.: "Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare", 1969, in Id., *Tendenze e metodi della civilistica italiana*, Esi, Napoli, 1979, p. 9 ss.

Perlingieri, P.: *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Jovene, Napoli, 1972

Perlingieri, P.: *Uno stage al parlamento*, Napoli, 1997

Prisco, I.: "Amministrazione di sostegno e autodeterminazione della persona vulnerabile", in Luciani, V., Murena, C. e D'Ambrosio, M. (a cura di): *La tutela delle persone con disabilità in una prospettiva multidimensionale*, *Quad. Corti. sal.*, Esi, Napoli, 2026, p. 139 ss.

Prisco, I.: "In tema di impossibilità del matrimonio 'in nome e per conto' del beneficiario", *Riv. succ. fam.*, 2021, p. 237 ss.

Prisco, I.: "Sulla libertà matrimoniale del beneficiario di amministrazione di sostegno", *Dir. succ. fam.*, 2018, p. 852 ss.

Prisco, I.: *Amministrazione di sostegno e atti personalissimi*, Esi, Napoli, 2018

Renna, M.: "L'ente del Terzo settore nel ruolo di amministratore di sostegno", in Bugetti, M.N. (a cura di): *Vent'anni di amministrazione di sostegno: bilanci, criticità e prospettive di riforma*, *Giur. it.*, 2025, p. 2455 ss.

Rotondo, V.: "Anziani vulnerabili e tutele civilistiche", in Luciani, V., Murena, C. e D'Ambrosio, M. (a cura di): *La tutela delle persone con disabilità in una prospettiva multidimensionale*, *Quad. Corti. sal.*, Esi, Napoli, 2026, p. 161 ss.

Rotondo, V.: "Invecchiamento della popolazione e strumenti civilistici di protezione e promozione della persona anziana", in Patroni-Griffi, A.: *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici*, Mim Edizioni, Sesto San Giovanni, 2025

Ruscello, F.: "«Amministrazione di sostegno» e tutela dei «disabili». Impressioni estemporanee su una recente legge", *Studium iuris*, 2004, p. 149 ss.

Sesta, M. e Bugetti, M.N.: "Introduzione", in Bugetti, M.N. (a cura di): *Vent'anni di amministrazione di sostegno: bilanci, criticità e prospettive di riforma*, *Giur. it.*, 2025, p. 2426 ss.

Stanzione, P.: "Amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione: rapporti ed interazione", *comparazionedirittocivile.it*, 2010.

STANZIONE, P.: "L'età dell'uomo e la tutela della persona. Gli anziani", *Riv. dir. civ.*, 1989, p. 439 ss.

TESCARO, M.: "Il chiaroscuro dell'amministrazione di sostegno e le sue tre fasi", in BUGETTI, M.N. (a cura di): *Vent'anni di amministrazione di sostegno: bilanci, criticità e prospettive di riforma*, *Giur. it.*, 2025, p. 2427 ss.

TURCO, A.: *L'amministrazione di sostegno. Novella e sistema*, Esi, Napoli, 2010